

## **ESTRATTO DELLO STATUTO**

Repertorio n. 78911

Raccolta n. 14086

17 LUGLIO 2007

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione sportiva denominata "**B.C.V.C. - Associazione sportiva dilettantistica**".

L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Viale Parco de' Medici 129, c.a.p. 00148.

### **Art. 2 - Scopi**

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della pesistica e cultura fisica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere le seguenti attività:

- la formazione didattico-sportiva;
- la preparazione e la gestione di ogni attività sportiva dilettantistica, con iniziative atte alla promozione e allo svolgimento delle stesse;
- la gestione di corsi e di centri di avviamento allo sport.

L'associazione può partecipare a gare, tornei, campionati e può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIPCF, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della pesistica e cultura fisica, nonché svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata.

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

### **Art. 3 - Affiliazione**

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPCF. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIPCF e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPCF stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le

decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società Sportive affiliate.

#### **Art. 4 - Funzionamento**

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dai Soci. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art. 5 - Domanda di ammissione**

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. Possono essere Soci tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 6 - Durata**

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e la stessa potrà essere sciolta o prorogata solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 7 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati od enti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

#### **Art. 8 - Quota associativa**

I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella

misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

#### **Art. 9 - Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a. per recesso;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione.

Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. Il Socio è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai Regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al Punto precedente.

Il Socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione di Soci devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

#### **Art. 10 - Sanzioni disciplinari**

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

**Art. 11 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario.

**Art. 12 - Assemblea**

L'Assemblea Generale dei Soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.